

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3415

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAMMOLA, CANESI

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità

Presentata il 16 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGI! — L'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni definisce i veicoli eccezionali ed i trasporti effettuati in condizione di eccezionalità. Questo tipo di veicoli, per poter circolare, necessita di una autorizzazione che deve essere rilasciata, volta per volta, dalle autorità competenti; in questa autorizzazione possono essere imposti sia determinati percorsi sia la scorta di mezzi della polizia della strada.

È evidente che una tale procedura, più complessa di quanto potrebbe apparire a prima vista, è di ostacolo all'attività di numerose imprese, specie di quelle che hanno rapporti con l'estero e che importano od esportano un particolare tipo di merci.

L'abrogazione della legge 2 agosto 1990, n. 229, voluta in sede di elaborazione del nuovo codice della strada, non ha creato sino ad oggi rilevanti problemi per gli operatori in virtù della sospensione dell'applicazione del citato articolo 10, sospensione che, per altro, dovrebbe avere termine con le modifiche che la commissione costituita presso il Ministero dei lavori pubblici sta predisponendo.

Se la volontà di annullare del tutto l'applicazione delle norme della legge n. 229 del 1990 dovesse prevalere, si determinerebbero condizioni di grave difficoltà per il settore marmifero e per quello siderurgico. Indipendentemente dalla protesta forte e dai malumori di questi settori ci si deve preoccupare per tempo di evitare che si creino condizioni di crisi in settori dell'economia di importanza non trascurabile.

Inoltre, il conseguente aggravio economico per le imprese di questi settori provocherebbe con assoluta certezza un declassamento del parco automobilistico utilizzato in tale genere di trasporti e condurrebbe, inoltre, ad un quasi certo aumento delle tariffe in misura tale da rendere probabilmente impossibile, per molti, l'acquisto di materie prime già di per sé costose all'origine.

Per evitare una tale dannosa crisi del mercato, ma anche e soprattutto per motivi di buon senso, occorre dunque prevedere una modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992; scopo della modifica dovrebbe essere quello di « sburocratizzare » i due particolari tipi di trasporto merci che non possono seguire, per l'autorizzazione al trasporto, le normali procedure. Si tratta, in primo luogo, dei prodotti grezzi metallurgici che provengono da grandi produttori stranieri (in particolare dalla Francia e dalla Germania) e giungono ai centri intermodali del nord con treni, ciascuno dei quali con un carico di 3/4000 tonnellate di peso utile. I carri ferroviari che trasportano questo genere di materiale devono, nello stesso giorno del loro arrivo, sgombrare i binari per evidenti quanto imprescindibili necessità di traffico ferroviario; si tratta infatti di vagoni di un tipo particolare e specialistico con attrezzature molto simili a quelle del veicolo stradale.

Anche se in genere la destinazione via strada della merce contenuta nei carri ferroviari si può conoscere giorno per giorno in relazione alle richieste delle grandi industrie produttrici o lavoratrici dell'acciaio, si tratta di trasporti ripetitivi con carico sistemato secondo schemi collaudati in Europa sia dai trasportatori stradali sia ferroviari.

Identici problemi hanno le industrie marmifere.

Il parco automobilistico nazionale delle aziende che si occupano del trasporto eccezionale di marmo è composto per il 95 per cento da veicoli a 3 assi da 38 tonnellate e per il restante 5 per cento da veicoli a 4 assi da 48 tonnellate; il parco dei mezzi adibiti al trasporto del *coils* o dei manufatti siderurgici è interamente composto da veicoli a 6 od 8 assi.

Tutti questi veicoli sono di recente acquisizione (massimo cinque anni), hanno sempre operato con sicurezza e non hanno mai causato incidenti.

La presente proposta di legge è composta da due articoli.

Con il primo, si modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), nel senso sopra indicato. L'articolo 2, invece, si propone di raccordare l'articolo 10, così come modificato dall'articolo 1 della presente proposta di legge, e l'articolo 202 del regolamento di attuazione del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b)* del comma 2 è sostituita dalla seguente:

« *b)* il trasporto di blocchi di pietre naturali o di manufatti, prodotti siderurgici e industriali, compresi i *coils* ed i laminati grezzi, effettuato con veicoli eccezionali, allestiti per il trasporto specifico, anche se in uno o più pezzi, fino alla concorrenza della massa complessiva riportata nelle rispettive carte di circolazione e comunque non superiore a 38 tonnellate se isolati a tre assi, 48 tonnellate se isolati a quattro assi, 86 tonnellate se complessi a sei assi e 108 tonnellate se complessi ad otto assi, a condizione che i veicoli o i complessi rispettino le sagome massime previste dall'articolo 61 »;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis.* Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera *b)*, e per l'effettuazione delle attività ivi previste compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili e comunque nei limiti previsti dall'articolo 61, l'autorizzazione alla circolazione si intende concessa con il pagamento di un indennizzo forfettario in aggiunta al bollo di circolazione, pari a 1,5, 2, 3 e 4 volte gli importi dovuti dai mezzi d'opera isolati, rispettivamente, per i veicoli a tre o quattro assi e le combinazioni da sei a otto assi ».

ART. 2.

1. Tra i materiali assimilati indicati all'articolo 54, comma 1, lettera *n)* del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
sono compresi:

a) quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione di rifiuti solidi urbani o dallo spurgo di pozzi neri effettuati mediante idonee apparecchiature installate sui veicoli mezzi d'opera;

b) quelli dell'industria siderurgica, compresi *coils* e laminati grezzi, effettuati mediante idonee selle di contenimento installate sui veicoli mezzi d'opera.

2. L'articolo 202 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, cessa di avere applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.